

Mod. 68

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE  
**CORPO FORESTALE DELLO STATO**

128

POSIZIONE II CATEGORIA 1 FASCICOLO 2

**OGGETTO**

Comune di Termoli  
Vincolo idrogeologico

*Originale*



MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E FORESTE

CORPO FORESTALE DELLO STATO

**ISPettorato RIPARTIMENTALE DI CAMPOBASSO**

PROVINCIA DI CAMPOBASSO

**VINCOLO DEI TERRENI**

per scopi idrogeologici

ai sensi dell'art. 1 del R. D. 30 dicembre 1923 n. 3267

in

**COMUNE DI TERMOLI**

*Relazione.*

Allegato 1. - Descrizione dei confini delle zone vincolate e delle sottozone escluse dal vincolo.

- 2. - Cartografia delle zone vincolate e delle sottozone escluse dal vincolo.

## VINCOLO IDROGEOLOGICO - NOTE DI SEGNALAZIONE DOCUMENTAZIONE RELATIVA AL VINCOLO IDROGEOLOGICO NEI TERRITORI DELLA REGIONE MOLISE

Ogni fascicolo relativo al singolo comune, se completo, comprende i seguenti documenti:

1. una **"copertina esterna"** di archiviazione;
2. una **"copertina interna"** del fascicolo originale;
3. un **"allegato 1"**, in cui si descrivono i confini delle zone vincolate e si identificano le sottozone esenti dal vincolo incluse nelle zone vincolate;
4. un **"allegato 2"**, contenente le planimetrie delle zone vincolate e delle sottozone e dei terreni esenti dal vincolo riportate su tavolette dell'I.G.M. in scala 1:25000;
5. un **"allegato 2 bis"**, contenente le delimitazioni di dettaglio delle sottozone e dei terreni esenti dal vincolo riportate su mappe catastali in scala 1:10000;
6. una **"relazione"**, contenente informazioni sui principali caratteri fisici e culturali del territorio comunale e sulle aree sottoposte a vincolo;
7. un **"certificato del Comune"** di pubblicazione degli atti all'Albo pretorio; in realtà tale documento non è sempre presente e di fatto non è incluso nell'elenco ufficiale dei documenti del fascicolo, peraltro, certificazioni del Comune sono di solito apposte a tergo dei singoli documenti;
8. una **"delibera"** di approvazione degli atti relativi al vincolo per scopi idrogeologici della Camera di Commercio Industria e Agricoltura di Campobasso.

Inoltre, per i comuni di: Bojano, Campobasso, Campochiaro, Casalciprano, Castelmauro, Jelsi, San Polo Matese, Termoli litorale e Trivento, nel collegamento "Materiale aggiuntivo" sono presenti documenti (carte catastali, quadro d'unione, elenco particelle catastali, cartografia IGM 25000), relativi al Vincolo Idrogeologico, di più recente realizzazione.

### Convenzioni adottate per l'archiviazione informatica tramite scansioni dei documenti inerenti il Vincolo Idrogeologico

E' stata effettuata la scansione di tutti i documenti sopraelencati. Il formato delle scansioni è in generale A3, per il certificato del Comune e per la delibera della Camera di Commercio Industria e Agricoltura di Campobasso il formato è di tipo A4. Le denominazioni dei file di scansione esplicitano sia il tipo di documento sia la numerazione di pagine e/o facciate costituenti un dato documento, alla quale talvolta si associano altre notazioni.

In particolare, la parte iniziale della denominazione consente di risalire al tipo di documento che, con riferimento all'elenco sopra riportato, viene contrassegnato nei seguenti modi:

1. **"copertina"**;
2. **"allegato1"**;
3. **"allegato2"**;
4. **"allegato2bis"**;
5. **"relazione"**;
6. **"cert\_comune"**;
7. **"del\_camera"**;

Un segno di underscore (trattino basso) separa l'indicazione del documento dal numero di pagina o di facciata scandita in un dato file, numero a cui talvolta sono associate notazioni aggiuntive. Nel caso delle scansioni in formato A3 le pagine, costituite da due facciate, sono numerate progressivamente a partire da quella esterna. Solo alla copertina non è associata alcuna numerazione, in quanto costituita da un'unica facciata. I successivi esempi illustrano le varie possibilità di denominazione:

- la Relazione, l'Allegato1 e l'Allegato2 sono in genere costituite ciascuna da due pagine (quattro facciate) a cui corrispondono due file denominati **"relazione\_1"** (pagina esterna: facciate 1 e 4) e **"relazione\_2"** (pagina interna: facciate 2 e 3) o, rispettivamente, **"allegato1\_1"** e **"allegato1\_2"** o, rispettivamente, **"allegato2\_1"** e **"allegato2\_mosaico"**;
- l'Allegato2\_bis è costituito da un numero variabile di mappe catastali riprodotte in un numero corrispondente di file denominati **"allegato2bis\_1"** (pagina esterna: facciate 1 e 4); **"allegato2bis\_2"** (prima mappa), **"allegato2bis\_3"** (eventuale seconda mappa) e così via;

Le eventuali notazioni aggiuntive che possono essere associate alla numerazione sono sintetizzate negli esempi seguenti:

- **"allegato2\_1in"** rappresenta la facciata interna, normalmente bianca, della pagina esterna dell'allegato2 (ma può trattarsi anche dell'allegato2bis), sulla quale in rari casi è stata apposta la certificazione del Comune;
- **"allegato2\_3retro"** indica la scansione del retro di una mappa, sul quale in rari casi è stata apposta la certificazione del Comune.

Nel caso delle scansioni in formato A4, corrispondenti unicamente ai file **"cert\_comune"** e **"del\_camera"**, le numerazioni 1, 2, etc. identificano le facciate del documento, quando questo non è costituito da una sola facciata: si può avere ad es. **"del\_camera\_1"**, **"del\_camera\_2"** e così via. Nel caso di alcuni comuni il fascicolo comprende due certificati o delibere anziché uno solo/a e pertanto le denominazioni saranno del tipo: **"del\_camera1\_1"**, **"del\_camera2\_1"**, per indicare, rispettivamente, la prima facciata della prima oppure della seconda delibera.

**Legge Regionale Molise 18/1/2000 n.6, B.U.R. 1/2/2000 n.2**  
**Legge forestale della Regione Molise.**

**Articolo 1 - Finalità**

1. La presente legge persegue, nel quadro degli obiettivi di sviluppo economico e sociale del Molise, le seguenti finalità:

- a) la conservazione, il miglioramento e l'ampliamento del bosco, l'utilizzo e l'incremento della produzione legnosa, la valorizzazione delle bellezze naturali e paesaggistiche, la tutela degli habitat naturali, in sinergia con quella di altre risorse concorrenti allo sviluppo delle popolazioni rurali e alla promozione della qualità della vita;
- b) la difesa del suolo e la sistemazione idraulico-forestale, la prevenzione e la difesa dei boschi da incendi e cause avverse;
- c) la conservazione ed il miglioramento dei pascoli;
- d) la massima occupazione della manodopera, rapportata alle singole realtà territoriali.

**Articolo 2 - Natura degli interventi**

1. Per il conseguimento delle finalità di cui alla presente legge, si attuano i seguenti interventi:

- a) redazione del Piano ed Inventario Forestale Regionale;
- b) ampliamento delle superfici forestali con imboschimenti a fini protettivi e produttivi nonché conservazione e miglioramento del patrimonio boschivo;
- c) sistemazione idraulico-forestale dei corsi d'acqua, delle pendici e consolidamento delle dune litorali nonché tutela delle zone umide e lacuali;
- d) produzione vivaistica forestale nonché controllo del commercio di semi e di piante da rimboschimento;
- e) prevenzione e difesa dei boschi dagli incendi, da agenti patogeni e cause avverse;
- f) miglioramento della fruibilità forestale con creazione e manutenzione di aree attrezzate e di sentieri silvo-pastorali anche a fini turistici;
- g) realizzazione di opere di interesse pubblico di bonifica montana nonché recupero, ai fini forestali, di aree dissestate, di cave dismesse e di discariche abbandonate; recupero e valorizzazione di aree di particolare interesse ambientale; arredo verde di scarpate di svincoli stradali, di aree di raccolta di rifiuti solidi urbani e depuratori;
- h) conservazione, miglioramento ed ampliamento del verde pubblico;
- i) tutela della biodiversità e degli ecosistemi esistenti;
- m) sviluppo e regolamentazione delle attività di utilizzazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti legnosi e di sottobosco;
- n) riconoscimento e tutela delle aree naturali protette.

**Articolo 3 - Programma degli interventi**

1. Il Piano forestale regionale, da approvare entro diciotto mesi dalla pubblicazione della presente legge, è sottoposto a revisione ogni cinque anni.
2. Il Programma degli interventi è redatto annualmente in base alle priorità indicate nel Piano forestale regionale ed ai flussi finanziari.
3. Al fine di coordinare l'utilizzazione dei flussi finanziari e di armonizzare i programmi d'intervento, è costituita la Conferenza Permanente per la Programmazione Forestale, quale Organo consultivo dell'Assessorato alle Foreste. Ne fanno parte i Presidenti degli Enti con funzioni e compiti in materia forestale in base alla Legge Regionale n. 29/1999 o loro delegati. Alla Conferenza partecipano i rappresentanti delle parti sociali, le associazioni cooperative, le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative e le associazioni ambientaliste.

**Articolo 4 - Commissione Tecnica Forestale**

1. E' istituita con deliberazione di Giunta Regionale la Commissione Tecnica Forestale per il coordinamento tecnico degli interventi previsti dalla presente legge. Essa è presieduta dall'Assessore competente o suo delegato ed è così composta:

- a) un dirigente dell'assessorato all'Agricoltura e Foreste o suo delegato;
  - b) un dirigente del settore Beni Ambientale o suo delegato;
  - c) un dirigente del settore Pianificazione Territoriale e Urbanistica o suo delegato;
  - d) un dirigente del settore Protezione Civile o suo delegato;
  - e) un dirigente della struttura forestale dell'Ente Comunità Montana territorialmente interessata, ovvero per territori non compresi in ambiti comunitari, dal dirigente responsabile della Provincia;
  - f) i coordinatori provinciali del CC.FF.SS., o loro delegati, competenti per territorio.
2. Le sedute della Commissione sono convocate dal Presidente o su richiesta di almeno tre componenti. Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei convocati e le decisioni sono assunte col voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
3. Il Presidente, per la trattazione di peculiari problemi, può invitare alle sedute della Commissione, quali esperti senza diritto di voto, altri funzionari regionali o consulenti esterni all'Amministrazione. Questi ultimi dovranno rendere parere scritto, entro un termine non superiore a 20 giorni, sulla questione ad essi sottoposta ed illustrarla nella seduta della Commissione, cui hanno obbligo di partecipare. Agli aspetti esterni all'Amministrazione spetta il compenso previsto dalle rispettive tariffe professionali.
4. La Sezione "Tutela del Patrimonio Forestale" del Settore Foreste provvede alla tenuta degli atti della Commissione ed ai compiti di segreteria.

**Articolo 5 - Definizione di bosco**

1. Agli effetti della presente legge si considera bosco qualunque superficie ricoperta da specie legnose forestali a portamento arboreo od arbustivo, di origine naturale od artificiale, in qualunque stadio di sviluppo. Conservano qualità di bosco le superfici private, per qualsiasi causa, della copertura forestale. Si considerano, altresì, come bosco:
- a) i castagneti da frutto;
  - b) i popolamenti ripari e rupestri;
  - c) la vegetazione dunale litoranea;
  - d) qualsiasi radura purché la superficie sia inferiore a mq. 2.000;
  - e) qualsiasi radura che sviluppandosi secondo una direzione prevalente e di qualsiasi superficie, abbia una larghezza inferiore a m. 20;
  - f) impianti arborei di specie autoctone, realizzati secondo una normativa o autorizzazione regionale, statale o comunitaria che prevede un vincolo di destinazione del soprassuolo a bosco.
2. Ai fini della presente legge non sono da considerarsi bosco:
- a) le aree che, pur avendo i requisiti di cui al primo comma, hanno una superficie inferiore a mq. 2.000, purché ubicate ad una distanza non inferiore a m. 70 da altre superfici boscate
  - b) i pioppeti artificiali;
  - c) i nocioleti ed i noceti da frutto;
  - d) le colture di specie legnose a rapido accrescimento o per la produzione di legname pregiato e gli impianti arborei realizzati secondo una normativa o autorizzazione regionale, statale o comunitaria che prevede l'età o turno per l'utilizzazione definitiva dell'impianto;
  - e) i filari e le fasce di piante, purché la loro larghezza non sia superiore a m. 20;
  - f) i terreni abbandonati e cespugliati, i pascoli ed i - prati, sui quali l'insediamento della copertura di interesse forestale, intesa come proiezione al suolo delle chiome, non superi il 25% dell'area;
  - g) i giardini ed i parchi urbani;
  - h) qualsiasi popolamento arbustivo od arboreo insediatosi sui tratturi.
3. La Giunta Regionale per specifiche e notevoli esigenze di carattere ambientale o biologico può sottoporre alla disciplina dei boschi anche le superfici non considerate bosco dal presente articolo.

#### **Articolo 6 - Gestione dei beni silvo-pastorali**

1. I beni silvo-pastorali sono gestiti ed utilizzati in conformità dei Piani di Assestamento forestali.
2. I beni silvo-pastorali con superfici forestali inferiori a 100 Ha sono gestiti con Piani di taglio sulla base di un documento di ricognizione e verifica delle proprietà boscate.
3. Nei piani di cui al comma 1, predisposti dagli Enti possono essere inclusi anche i boschi privati, purché i rispettivi proprietari ne facciano esplicita richiesta e dichiarino di assoggettarsi ai conseguenti obblighi. E' ammessa la costituzione di Consorzi Forestali tra privati e tra questi e l'Ente pubblico che hanno i boschi confinanti tra loro, per la redazione del Piano e la sua gestione.
4. In assenza del Piano le utilizzazioni boschive possono essere effettuate nei limiti di cui all'articolo 9.
5. I Piani di Assestamento Forestale sono considerati Piani di ambito in base alla Legge Regionale n. 24/1989, articolo 11 e sono parificati, ad ogni effetto di legge, alle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale di cui al Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 3267.
6. La Regione contribuisce alle spese per la redazione dei Piani nei limiti che di volta in volta saranno posti nei programmi di intervento di cui all'articolo 3.
7. La Commissione tecnica forestale di cui all'articolo 4 verifica che gli interventi previsti nei Piani siano compatibili con la conservazione, la tutela ed il ripristino della flora e della fauna e che, pertanto, ad essi possa applicarsi il disposto dell'articolo 4 lettera e) della Legge Regionale n. 16/1994.
8. La Giunta, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, su parere della Commissione tecnica forestale, approva il regolamento tecnico amministrativo nonché il prezzario relativo alla compilazione dei Piani.

#### **Articolo 7 - Taglio dei boschi di proprietà pubblica**

1. Le utilizzazioni forestali, comunque previste dal Piano di taglio o Assestamento Forestale, devono essere effettuate in conformità di un progetto di taglio (martellata) redatto da un libero professionista, Agronomo o Forestale, o da un funzionario dipendente dell'Ente proprietario o gestore, professionalmente competente, a seguito di incarico conferito dall'Ente medesimo.
2. Sia le matricine nei boschi cedui sia le piante nelle fustaie coetanee o disetanee, cadenti al taglio, devono essere individuate con l'impronta del martello forestale del professionista, dell'Ente proprietario o gestore ovvero del C.F.S..
3. L'assegno delle aie per la carbonizzazione, delle piste di servizio e delle relative piante, inevitabilmente cadenti al taglio per la loro realizzazione è effettuato dal tecnico progettista.
4. L'assegno delle piante sottoposte ed il relativo verbale con il valore, stimato sulla base del prezzo di aggiudicazione, è redatto dal tecnico progettista. Il valore del danno deve essere quadruplicato per la parte che, in sede di collaudo, viene riconosciuta come danno evitabile.
5. L'Ente, ultimata l'utilizzazione, provvede all'accertamento di regolare esecuzione dei lavori di taglio.
6. Le operazioni di martellata, assegno ed accertamento finale devono essere comunicate al C.F.S. almeno dieci giorni prima allo scopo di permettere l'eventuale partecipazione di un incaricato per verifiche e controlli di Polizia Forestale.
7. Per ogni introito derivante dall'attività di gestione dei beni forestali deve essere accantonata, su un apposito capitolo di bilancio dell'Ente gestore, almeno il 10% dello stesso, da utilizzare per la cura del patrimonio forestale con particolare riguardo alla redazione del Piano di gestione, ai rimboschimenti a carattere protettivo con specie autoctone o anche al recupero di manufatti di interesse paesaggistico culturale legati al bosco. I depositi ancora attivi, allo stesso titolo, giacenti presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura, sono trasferiti sul capitolo di bilancio dell'Ente.
8. La Commissione Tecnica Forestale provvede a proporre per l'approvazione della Giunta Regionale, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge il regolamento, il Capitolato tipo di appalto, gli elaborati tra cui il piedilista di martellata sia per le piante matricine sia per le piante dei soprassuoli coetanei o disetanei, per la redazione dei progetti di taglio dei boschi.

#### **Articolo 8 - Taglio dei boschi di proprietà privata**

1. Ogni privato che intende effettuare un taglio di bosco deve comunicare, 30 giorni prima dell'inizio del taglio, al Comune, alla Comunità Montana ed al C.F.S. competente per territorio, la volontà ad effettuare il taglio del bosco e deve allegare le informazioni tecniche relativamente alle piante da rilasciare o tagliare e della relativa superficie e particella catastale. Dalla comunicazione decorre il termine di due anni per effettuare la tagliata.

#### **Articolo 9 - Norme comuni a tutti i boschi**

1. Tutti i tagli dei boschi devono essere effettuati in conformità dei Piani di Assestamento ed, in assenza, delle presenti norme e delle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale.
2. I boschi pubblici, in assenza di Piano di assestamento vigente, possono essere assoggettati a taglio per superfici maggiori di quindici ettari, a condizione che non venga superata la media dell'ultimo decennio.
3. Per i boschi, sia pubblici che privati non provvisti di Piano, sono possibili i tagli di utilizzazione che percorrano una superficie massima della proprietà di ettari 15, comprese le tagliate effettuate nei precedenti tre anni.
4. I boschi cedui, puri o misti, a prevalenza di faggio o di specie quercine, di età superiore ad anni trenta, in presenza di stazione favorevole, devono essere convertiti ad alto fusto. Qualora la stazione non consente detto intervento, o nel caso di boschi di superfici inferiori ad un ettaro, ubicati in più ampi complessi governati a ceduo, la conservazione del governo a ceduo è consentita a condizione che sia autorizzata dalla Commissione Tecnica Forestale.
5. Nelle superfici boschive non è dovuta l'autorizzazione ex articolo 7 della Legge n. 1497/1939 per i seguenti interventi:
  - a) gli interventi previsti nei Piani di cui all'articolo 6;
  - b) il taglio colturale previsto dalla Legge n. 431/1985 ovvero i tagli eseguiti in conformità delle norme di cui alla presente legge e per le operazioni silvo-colturali previste dalla Legge Regionale n. 16/1994, primo comma, lett. b), ivi compreso il taglio dei boschi cedui con il rilascio di matricine come da P.M.P.F. ed i tagli a raso autorizzati dalla Commissione Tecnica Forestale esclusivamente per motivi colturali;
  - c) gli interventi colturali e di risanamento (succisione, tramarratura, ecc...) dei boschi danneggiati da incendi;
  - d) interventi di miglioramento boschi, conversioni, diradamenti, operazioni selvicolturali, lavori di difesa forestale o connessi alla regimazione delle acque di soprassuolo e sotterranee, piccoli manufatti per il consolidamento delle aree e opere di bioingegneria;
  - e) la manutenzione delle piste forestali esistenti;
  - f) la realizzazione di piste di servizio esclusivamente a fondo naturale, della larghezza massima di ml. 3, onde consentire l'avviamento dei materiali legnosi sul piazzale di carico, da realizzare con modesti movimenti di terra e senza alcuna opera d'arte o demolizione di muretti a secco o opere preesistenti. A fine lavorazione il terreno deve essere ripristinato allo scopo di favorire l'insediamento e la ricostituzione naturale di un tappeto vegetale.

#### **Articolo 10 - Realizzazione degli interventi**

1. Gli Enti a cui la Legge Regionale n. 29/1999 delega funzioni e compiti in campo forestale promuovono la redazione dei Piani di Assestamento e redigono un programma di interventi in armonia con il Piano di assestamento e col Piano forestale regionale, dando priorità agli interventi di difesa fitopatologica, ambientale ed idrogeologica.
2. Per la realizzazione degli interventi gli stessi Enti procederanno prioritariamente con il sistema in economia, con diritto di precedenza nell'assunzione, ai sensi del contratto nazionale di settore (CCNL Forestali), della manodopera che abbia maturato detto diritto per lavori realizzati dalla Regione, nonché mediante affidamento ai soggetti di cui all'articolo 17 della Legge n. 97/1994.
3. Gli interventi di cui al comma precedente sono diretti a garantire un numero di giornate lavorative pro-capite non inferiore a 151 su base annua.
4. Per gli interventi di imboscamento e quelli di cui all'articolo 9, comma 5, su terreni gravati

da uso civico, non occorre seguire le procedure di cui alla Legge Regionale n. 6/1980.

5. Per gli interventi di cui sopra non occorre l'autorizzazione alla trasformazione di terreni saldi o per movimento di terreno di cui al Regio Decreto 16 maggio 1926, n. 1126 e successive modifiche ed integrazioni.

6. Possono essere previsti anche interventi di verde urbano o di aree attrezzate di fruizione ambientale, purché gli interventi siano compatibili con la gestione forestale del bosco.

#### **Articolo 11 - Definizione ed esercizio del pascolo**

1. Si definiscono pascoli, agli effetti della presente legge, i terreni ricoperti da un manto erboso, parzialmente anche arborati o cespugliati, adibiti permanentemente alla produzione foraggera utilizzata dal bestiame mediante il pascolamento.

2. Sono da considerare superfici pascolive anche le superfici boscate da poter utilizzare, nel rispetto delle norme fissate dalle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale, per la pratica del pascolo.

3. L'esercizio del pascolo deve essere praticato in conformità del Piano di gestione di cui all'articolo 8, ovvero di un regolamento pascoli redatto a cura dell'Ente stesso. In assenza l'esercizio del pascolo deve essere effettuato in conformità delle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale.

4. Sui terreni pascolivi e sugli incolti produttivi percorsi da incendio, ancor più se cespugliati, l'esercizio del pascolo è vietato per i dodici mesi immediatamente successivi alla data di verifica dell'evento.

5. Nei terreni boscati percorsi da incendio, il pascolo è vietato per gli otto anni successivi a quello dell'evento e comunque non prima che il novellame abbia raggiunto l'altezza minima di metri 1 per gli ovini e di metri 2,50 per i bovini e gli equini.

#### **Articolo 12 - Divieti di transito e di sosta**

1. Sulle superfici boscate e sui pascoli degli Enti, sono vietati il transito e la sosta dei mezzi motorizzati, ad eccezione di quelli autorizzati dall'Ente gestore per comprovati motivi di lavoro ed in via eccezionale, per lo svolgimento di sagre e feste popolari.

2. E' vietato il transito dei mezzi motorizzati nelle piste e strade forestali. Sulle piste e strade di servizio e di penetrazione forestale il Comune, anche su segnalazione dell'Ente gestore, appone opportuni segnali di divieto al transito e regola l'accesso di mezzi motorizzati in modo da consentirli solo ai soggetti autorizzati dall'Ente gestore per comprovati motivi di lavoro ed, in via eccezionale, per lo svolgimento di sagre e feste popolari.

3. Nelle aree di cui sopra è comunque autorizzato il transito dei mezzi motorizzati necessari all'esercizio di pubblici servizi ed ai proprietari dei terreni confinanti, nonché ai pastori autorizzati alla transumanza e al pascolo.

#### **Articolo 13 - Difesa fitopatologica**

1. Nell'ambito degli interventi per la difesa e conservazione del patrimonio forestale la Regione programma e sostiene la prevenzione e la cura dei danni provocati da parassiti, malattie ed altre cause anche avvalendosi della collaborazione degli Enti delegati e di strutture pubbliche o private esterne.

#### **Articolo 14 - Difesa delle superfici forestali dagli incendi**

1. La difesa delle superfici forestali dagli incendi viene attuata in conformità delle prescrizioni del Piano regionale antincendio e del Piano antincendio annuale approvato dal Consiglio Regionale.

2. Nei boschi percorsi da incendio o danneggiati da cause meteoriche e biologiche ovvero nelle radure che eventualmente restano dopo il taglio di utilizzazione, è vietato qualsiasi tipo di insediamento edilizio o mutamento di destinazione d'uso.

#### **Articolo 15 - Abrogazione di norme**

1. Le disposizioni della presente legge:

a) abrogano l'articolo 4, comma 1, lettera b, ultima parte, della legge regionale 12 settembre 1994, n. 16, così trascritta "... e per il taglio raso per superfici superiori ad un ettaro nel caso di boschi cedui.";

b) sostituiscono ogni altra norma, prevista dal Regio Decreto Legge 30 dicembre 1923, n. 3267, dal Regio Decreto 16 maggio 1926, n. 1126, dalla legge 9 ottobre 1967, n. 950, dalle leggi 1° marzo 1975, n. 47 e 4 agosto 1984, n. 424, incompatibili con le disposizioni contenute nella presente legge.

#### **Articolo 16 - Istituzione dell'Albo regionale delle Imprese boschive**

1. E' costituito l'Albo regionale delle Imprese boschive.

2. L'iscrizione all'Albo è obbligatoria per le Imprese residenti nella Regione, al fine di partecipare alle gare per l'acquisto dei materiali legnosi messi in vendita dagli Enti Pubblici. Le Imprese residenti in altre Regioni debbono essere in regola con le norme delle Regioni di appartenenza.

3. La Commissione Tecnica Forestale, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sottopone all'approvazione della Giunta Regionale la proposta di regolamento dell'Albo Regionale delle ditte boschive.

4. Il certificato di iscrizione all'Albo viene rilasciato dal Presidente della Commissione Tecnica Forestale, con validità di un anno e viene rinnovato a seguito di istanza della ditta interessata.

5. Le norme relative all'iscrizione all'Albo entrano in vigore decorso tre mesi dall'approvazione del regolamento.

#### **Articolo 17 - Norma di rinvio**

1. Per quanto non previsto dalla presente legge, valgono le disposizioni di cui al Regio Decreto Legge 30 dicembre 1923, n. 3267 e successive modificazioni ed integrazioni. La Giunta regionale, entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, elabora, su parere della Commissione Tecnica Forestale, una proposta di legge concernente "Norme di polizia forestale e di prescrizioni di massima".

#### **Articolo 18 - Norma finanziaria**

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge per l'esercizio finanziario 2000 si provvederà mediante istituzione di apposito capitolo di spesa con la legge approvativa del bilancio.

2. Per i successivi esercizi finanziari si provvederà con le rispettive leggi approvative di bilancio.

#### **Articolo 19 - Dichiarazione d'urgenza**

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 38 dello Statuto Regionale ed entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.

**CAMPOBASSO**  
**COMUNE DI TERMOLI**

Estratto verbale in data 23 maggio 1958

**RELAZIONE DEL COMUNE DI TERMOLI SULLA PROPOSTA SUPPLEMENTARE PER L'APPLICAZIONE DEL VINCOLO IDROGEOLOGICO.**

La presente Relazione è stata pubblicata al n. 10 dell'Albo Pretorio del Comune di Termoli, per avvenuta giorni consecutivi e contro di essa non sono stati prodotti reclami.

Termoli, 29 aprile 1958. -

**IL SEGRETARIO**  
*[Firma]*

**CAMPOBASSO**  
**COMUNE DI TERMOLI**

Estratto verbale in data 23 maggio 1958

**RELAZIONE DEL COMUNE DI TERMOLI SULLA PROPOSTA SUPPLEMENTARE PER L'APPLICAZIONE DEL VINCOLO IDROGEOLOGICO.**

Si certifica che la presente Relazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi e precisamente dal 21 giugno al 5 luglio 1958 e che contro di essa non sono stati prodotti reclami.

Termoli, 7 luglio 1958. -

**IL SEGRETARIO**  
*[Firma]*

### CITTA' DI TERMOLI

*Si certifica che la presente relazione è stata depositata presso  
l'Archivio - alla data del 29 gennaio e 29 aprile 1958 e che i verbali di  
detti atti sono stati prodotti nel corso di  
Termoli - 29 aprile 1958*



*Il Segretario  
[Signature]*

### CITTA' DI TERMOLI

*Si certifica che la presente relazione è stata depositata all'Archivio  
Municipale per 15 giorni consecutivi e pubblicamente dal 21  
giugno al 5 luglio 1958 e che i verbali di ogni atto sono  
stati prodotti nel corso di  
Termoli - 7 luglio 1958*



*Il Segretario  
[Signature]*

Relazione

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE  
CORPO FORESTALE DELLO STATO

ISPETTORATO RIPARTIMENTALE DI CAMPOBASSO

PROVINCIA DI CAMPOBASSO

### Determinazione dei terreni che si sottopongono a vincolo per scopi idrogeologici

ai sensi dell'art. 1 del R. Decreto 30 Dicembre 1923 n. 3267 nella parte del  
bacino idrografico del Fiume Biferno e Torrente Sinarca e rispettivi  
affluenti e sub-affluenti costituiti da Valloni e Fossi  
ricadenti nel territorio del Comune di **TERMOLI**

### RELAZIONE

#### **SUPPLEMENTO**

In esecuzione del Regio Decreto 30 Dicembre 1923, n. 3267, dovendosi procedere alla deter-  
minazione dei terreni da sottoporre a vincolo per scopi idrogeologici nel part de i bacini  
idrografici del fiume Biferno, Torrente Sinarca ed affluenti ricadenti nel  
territorio del Comune di Termoli

si è pres a considerare l'intero territorio comunale

del qual si forniscono qui appresso le notizie sui principali caratteri fisici e culturali.

COMUNE DI TERMOLI

RELAZIONE SUPPLETIVA

ed integrante l'altra riguardante la determinazione dei terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici ai sensi dell'art. 1 del R.D. 30/12/1923 N°3267 nella parte del bacino idrografico del fiume Biferno del Torrente Sinarca e rispettivi affluenti ricadenti nel territorio del Comune di Termoli, già pubblicata all'albo comunale dal 9/6 al 6/9/1954 e successivamente reso esecutivo dalla Deliberazione della Giunta Comunale e pubblicata dal 30 Settembre al 6 Ottobre 1954 senz'alcuna opposizione.

Il progetto generale di massima per la sistemazione del Litorale Adriatico ricadente in alcuni Comuni della Provincia di Foggia e parte di Campobasso, riguardava la sistemazione del litorale limitatamente alla Zona compresa tra la foce del Torrente Saccione, confine tra le precitate Provincie e la Punta delle pietre in corrispondenza dell'emissario artificiale del Lago di Lesina.

Ma l'analogia esistente tra detto litorale e quello di Campomarino della Provincia di Campobasso, unitamente alla opportunità di uniformare i criteri della sistemazione da dare a tutti i terreni sabbiosi, compresi tra la foce del Fortore e quella del Biferno, ha indotto la Direzione Generale delle Foreste a disporre con successivo provvedimento N°15267 del 2/4/1952 che la progettazione di massima fosse compilata anche per quella parte del territorio ricadente in Provincia di Campobasso.

Prebesso quanto sopra sono state previste quelle spese necessarie per la valorizzazione dei terreni sabbiosi costieri, limitatamente ai tratti dove la coltura agraria non è attecchita sia per le difficoltà di ordine naturale, che per la costituzione chimica dei terreni privi di sostanze organica e di elementi necessari per la vitalità delle piante.

Geologicamente il territorio litoraneo è caratterizzato da depositi di sabbie, con formazioni dunose più o meno accentuate, di

origine marina e fluviale, appartenenti al periodo quaternario.

I terreni sono sabbiosi di colore giallastro e di facile lavorazione, non mancano le terre ricche di sali associate a formazione acquitrinosa ed a quelle alluvionali, mediamente compatte e di colore grigio oscuro, particolarmente lungo i corai d'acqua.

La fascia litoranea che si costituirà con i terreni da sottoporre al vincolo avrà lo scopo di difendere dai venti ricchi di sali, le colture retrostanti, assumendo la funzione di fascia frangiventi.

Col Vincolo del terreno predetto, nel territorio del Comune di Termoli, le Zone da tre vengono aumentate a 5 di cui: 3 sono riportate negli atti resi esecutivi, e 2 per la fascia litoranea, le quali sono descritte nell'allegato N°1 "Descrizione dei confini delle zone vincolate" e di esse si dà l'esatta rappresentazione grafica nelle planimetrie degli allegati 2 e 2 bis, in cui con gli opportuni segni convenzionali, si precisano i terreni che si assoggettano al vincolo.

LA SITUAZIONE GENERALE DEI TERRENI NEL TERRITORIO DEL COMUNE

RISULTA, RIEPILOGATA, NELLA SEGUENTE:

Comune	Superfici in Ha								
	Vincolate				Fuori dal Vincolo				
	Zona	Spazio	Non Spaziata	Totale	Sotto zona	Fuori Zona	Totale	Totale	
TERMOLI	I*	23	455	478	-	-	-	-	478
	II*	-	18	18	-	-	-	-	18
	III*	95	1048	1143	-	-	-	-	1143
	IV*	-	37	37	-	-	-	-	37
	V*	-	56	56	-	-	-	-	56
		-	-	-	-	-	3782	3782	3782
TOTALI		118	1614	1732	-	-	3782	3782	5514



Campobasso, 20 NOV. 1957

Il capo dell'Ufficio Provinciale Provinciale  
 [Signature]

# CITTA' DI TERMOLI

In esemplare che si presentò alle autorità pubbliche di detto Comune  
del Comune per 11 giorni e pubblicamente dal 17 Aprile al 1°  
Maggio 1917.

Termoli - 2 MAR 1917



Il Sindaco  
*[Signature]*

Il Sindaco  
*[Signature]*

Allegato 1

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE  
CORPO FORESTALE DELLO STATO

**ISPettorato RiPARTIMENTALE DI CAMPOBASSO**

PROVINCIA DI CAMPOBASSO

## Determinazione dei terreni che si sottopongono a vincolo per scopi idrogeologici

ai sensi dell'art. 1 del R. Decreto 30 Dicembre 1923 n. 3267 (1) nella parte dei  
bacini idrografici (2) del Fiume Biferno e Torrente Sinarca e rispettivi  
affluenti e sub-affluenti costituiti da Valloni e Passi vari  
ricadenti nel territorio del Comune di **TERMOLI**

### DESCRIZIONE DEI CONFINI DELLE ZONE VINCOLATE

e identificazione delle sottozone esenti dal vincolo, intercluse nelle zone

#### AVVERTENZE

1. - La coltura e la utilizzazione dei terreni vincolati, boscati, cespugliati, pascolativi, nudi e sardi e la lavorazione del suolo di quelli, pure vincolati, attualmente adibiti a coltura agraria, nei quali la continuazione della coltura stessa è dal vincolo consentita, sono sottoposte all'osservanza delle modalità stabilite dal regolamento delle prescrizioni di massima e di polizia forestale vigente nella Provincia di Campobasso.

2. - I limiti delle zone vincolate sono determinati a norma di legge (3) dalle carte dell'I.G.M. e relative mappe catastali di dettaglio di cui all'allegato 2 e 2 bis, in uno alla descrizione dei confini riportata qui di seguito.

(1) (2) si dirà: « nel ... parte ... de ... bacini idrografici ... de ... fiume ... (denominazione del « dei fiumi che si considerano) » quando si consideri l'intero territorio del comune; si dirà invece: « e in uno od in alcuni componenti de ... bacini idrografici ... de ... fiume ... torrenti ... vall ... ecc. (denominazione del o dei corsi d'acqua che si considerano) » quando si consideri soltanto parzialmente il territorio comunale.

(3) si dirà, secondo i casi, « dalle carte dell'I. G. M. e relative mappe catastali di dettaglio di cui all'allegato 1, oppure unicamente dalle mappe catastali di cui all'allegato 2.

COMUNE DI TERMOLO			ZONE			SOTTOZONE		
Contrassegno	Denominazione	Superficie totale	Contrassegno	Denominazione	Superficie standard	Contrassegno	Denominazione	Superficie standard
II			II			III		
	TERMOLO.	5514	I*	Vallone Rio Vivo; Vallone Molinelle; Ponte Tasburro e Difesa Grande; Macchietto; Colle Macchione; Ponticello; Passo S. Rogo; Chiancate.	478			
			II*	Difesa Grande in parte; Picciariello in parte.	18			
			III*	Monte Antico; Acqua Salata; Vallone Capo; Coppa di Termoli; Parco del Duca; Lana Bianca; Colle Granato; Demanio Spugna; Fratture Aquila; Foggia; Colle Scalera.	1143			


(1) lettere maiuscole.  
(2) numeri romani.  
(3) numeri arabi.

INDIVIDUAZIONE DELLE ZONE E DELLE SOTTOZONE	
<p>Per le zone, distribuzione dei caselli secondo l'ordine N. E. S. e O. (1) Per sottozone, indicatori dei numeri mappati (1) che le costituiscono o che ne determinano il perimetro oppure descrizioni dei caselli e. s.</p>	
<p>a <u>NORD</u>: con la strada Nazionale N°16;</p> <p>a <u>NORD-EST</u>: con la Nazionale 16;</p> <p>a <u>SUD-EST</u>: con la strada comunale di Difesa Grande, la quale s'innesta alla strada comunale Termoli-Guglionesi, prosegue con la strada comunale Colle Macchione e poi continua con la strada Passo S. Rogo, la quale segue fino al territorio comunale di Guglionesi;</p> <p>a <u>SUD-OVEST</u>: coi territori comunali di Guglionesi e S. Giacomo degli Schiavoni, quest'ultimo fino alla strada comunale Ponticelli, con la quale prosegue fino alla strada Nazionale N°16.</p> <p style="text-align: center;">----- / -----</p> <p>a <u>NORD</u>: con la strada vicinale Picciariello;</p> <p>ad <u>EST</u>: con la strada Nazionale 16;</p> <p>a <u>SUD</u>: con le particelle catastali: 2; I; 3; 4; 8; 10; 12; 11; del Foglio 45 della Mappa N°2 tra le lettere E e D;</p> <p>ad <u>OVEST</u>: con la strada comunale Termoli-Guglionesi.</p> <p style="text-align: center;">----- / -----</p> <p>a <u>NORD</u>: con la strada comunale Demanio Spugna e con l'altra Colle Scalera;</p> <p>a <u>NORD-EST</u>: con le particelle catastali: 69; 71; 72; 73; 74; 75; 76; 81; 83 del Foglio 7 continua con le particelle: 26; 27; 28; 44; 16; 34; 31 del Foglio 16; seguono le particelle: 36; 37; 39; 41; 41; 52; 15 del Foglio 17. Tutte le particelle sono comprese tra le lettere F, G ed H e riportate nella Mappa N°2;</p> <p>ad <u>EST</u>: col territorio comunale S. Giacomo degli Schiavoni;</p> <p>a <u>SUD-EST</u>: col territorio comunale S. Giacomo degli Schiavoni;</p> <p>a <u>SUD-OVEST</u>: col territorio comunale di Guglionesi;</p> <p>ad <u>OVEST</u>: col territorio comunale di Petacciato.</p>	

CAMPORASSO 30 SET. 1953



(1) Si contrassegnano con apostrofo i numeri particolari che per analogia di tipo non figurano sulle alleghe cartine di mappa.



CITTA' DI TERMOLI

*In certifica che il presente documento è stato pubblicato sul sito Internet del Comune di Termoli il 28 Aprile 1958 e che contro di esso non sono state proposte reclami -  
Termoli 29 Aprile 1958*



*Il Sindaco  
S. Scudato*

CITTA' DI TERMOLI

*In certifica che il presente documento è stato pubblicato sul sito Internet del Comune di Termoli il 28 Aprile 1958 e che contro di esso non sono state proposte reclami -  
Termoli 29 Aprile 1958*



*Il Sindaco  
S. Scudato*

Allegato 2

MINISTERO DELL' AGRICOLTURA E DELLE FORESTE  
CORPO FORESTALE DELLO STATO

ISPETTORATO RIPARTIMENTALE DI CAMPOBASSO

PROVINCIA DI CAMPOBASSO

SUPPLEMENTO ALLA

**Determinazione dei terreni che si sottopongono a vincolo per scopi idrogeologici**

ai sensi dell' art. 1 del R. Decreto 30 Dicembre 1923 n. 3267 nella parte dei  
bacini idrografici del Fiume Biferno e Torrente Sinaros e rispettivi  
affluenti e sub-affluenti costituiti da Valloni e Fossi vari  
ricadenti nel territorio del Comune di **TERMOLI**

CARTE TOPOGRAFICHE

delle zone vincolate e delle sottozone ed altri terreni esenti dal vincolo

A ) DELL' I.G.M. NELLA SCALA DEL RAPPORTO DI 1 : 25.000, -

B ) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

CITTA' DI TERMOLI

*In esecuzione del parere che è stato formulato dal  
Comune per 15 giorni e provvedimento del 14 aprile del 1937  
Termoli - 2 MAG 1937*



*Il Sindaco  
P. ...*

*IL SINDACO  
1937*

Allegato 2 *h*

MINISTERO DELL' AGRICOLTURA E DELLE FORESTE  
CORPO FORESTALE DELLO STATO

ISPettorato BIPARTIMENTALE DI CAMPOBASSO

PROVINCIA DI CAMPOBASSO

**Determinazione dei terreni che si sottopongono a vincolo per scopi idrogeologici**

ai sensi dell'art. 1 del R. Decreto 30 Dicembre 1923 n. 3267 nella parte dei  
bacini idrografici del Fiume Biferno e Torrente Sinarca e rispettivi affe-  
luenti e sub-affluenti costituiti da Valloni e Fossi vari  
ricadenti nel territorio del Comune di **TERMOLI**

CARTE TOPOGRAFICHE

delle zone vincolate e delle sottozone ed altri terreni esenti dal vincolo

A) DELLE MAPPE CATASTALI DI DETTAGLIO NELLA SCALA DEL RAPPORTO DI

I : 10.000

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_





# Città di Termoli

PROVINCIA DI CAMPOBASSO

IL SEGRETARIO COMUNALE SOTTOSCRITTO

D I C H I A R A :

Che la carta del vincolo idrogeologico in Comune di Termoli, rimessa dall'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Campobasso, è stata pubblicata all'albo pretorio dal 9 giugno al 6 settembre 1954.


Dichiara altresì che la copia della relazione è rimasta depositata, per il periodo suddetto, presso la Segreteria del Comune.

Avverso il vincolo in parola, non sono state prodotte opposizioni.

Termoli, li 6 settembre 1954

IL SEGRETARIO CAPO





In base allo stato di fatto come sopra accertato e prospettato, data la configurazione generale orografica del (1) territorio preso in esame nel Comune in oggetto (2) in questa l'Parte di applicazione del Tit. I-Capo I del R. D. 30/12/1923 N°3267 date le condizioni di pendenza e di stabilità e data la natura del terreno ed il regime delle acque, si è riconosciuto che solo coll'impedire in determinate zone del predetto (1) territorio, irrazionali trattamenti silvo-pastorali; irregolare colture, inconsulti diradamenti o diradamenti, ossia soltanto con l'applicazione del vincolo idrogeologico, è possibile prevenire, nell'interesse pubblico, i danni previsti dall'art. 1 dell'anzidetto decreto.

In conseguenza di tale riconoscimento si sono determinate nel (1) territorio di cui trattasi le ZONE o terreni che vengono assoggettati al vincolo nonché i terreni che nei limiti di tale (1) territorio restano esclusi d'ufficio dal regime vincolistico per non trovarsi nelle condizioni richieste dal su richiamato art. 1; essi sono per estensione della SOTTOZONE con questi terreni esentati dal vincolo, che risultano interdusi nelle zone.

Tutti questi terreni vincolati e non vincolati vengono individuati nell'allegato 1 «Descrizione dei confini delle zone vincolate e identificazione delle sottozone esenti dal vincolo interdusi nelle zone» e di essi si dà l'esatta rappresentazione grafica nelle planimetrie dell'alleg. 2 in cui con gli opportuni segni convenzionali in esso indicati si precisano i terreni che si assoggettano al vincolo idrogeologico e quelli che ne restano esenti d'ufficio.

La situazione di tali terreni risulta, riepilogata, la seguente:

Comune #Componenti	SUPERFICIE IN HA.								
	vincolata				esente da vincolo				TOTALE
	area (1)	terreni (2)	non terreni (3)	totale (4)	estensione (5)	terreni non (6)	totale (7)		
TERMOLI	I*	23	455	478	-	-	-	478	
	II*	-	18	18	-	-	-	18	
	III*	95	1048	1143	-	-	-	1143	
						3875	3875	3875	
		III*	1521	1639		3875	3875	5514	

I terreni compresi nelle zone vincolate appartengono per circa il 1,46 % al Comune, per circa il 16,96 % ad altri enti morali e per circa il 81,58 % a privati.

Per i detti terreni quelli che sono attualmente adibiti a coltura agraria potranno mantenersi in tale destinazione purché vengano lavorati secondo le norme dettate nelle prescrizioni di massima forestali vigenti nella provincia di Campobasso.

CAMPOBASSO 30 SET 1953



*[Handwritten signature]*

(1) territorio o componenti.  
 (2) si dice in questa parte fase di applicazione del titolo I, capo I, del R. D. 30 Dicembre 1923, n. 3267, quando il territorio non parzialmente il territorio comunale.  
 (3) costruzioni del comprensorio.  
 (4) demarcazione del comprensorio.  
 (5) numero complessivo delle zone.  
 (6) superficie.  
 (7) numero complessivo delle sottozone.

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE  
CORPO FORESTALE DELLO STATO

ISPettorato RIpartimentale DI CAMPOBASSO

PROVINCIA DI CAMPOBASSO

Determinazione dei terreni che si sottopongono a vincolo per scopi idrogeologici

ai sensi dell'art. 1 del R. Decreto 30 Dicembre 1923 n. 3267 nella parte del bacin idrografico del Fiume Biferno e Torrente Sinaroa e rispettivi affluenti e sub-affluenti costituiti da Valloni e Fossi ricadenti nel territorio del Comune di **TERMOLI**

RELAZIONE

In esecuzione del Regio Decreto 30 Dicembre 1923, n. 3267, dovendosi procedere alla determinazione dei terreni da sottoporre a vincolo per scopi idrogeologici nella parte de i bacin idrografico del Fiume Biferno e Torrente Sinaroa e relat. affluenti ricadenti nel territorio del Comune di Termoli

si è preso in considerazione l'intero territorio comunale

de i quali si forniscono qui appresso le notizie sui principali caratteri fisici e culturali.

Determinazione del comune del complesso di base		TERMOLI	
Confini:		<p><u>ovri-est</u>; col mare Adriatico;</p> <p><u>est e sud-est</u>; col territorio del Comune di Caspinarino;</p> <p><u>sud-ovest</u>; col territori dei Comuni: Guglionesi e S. Giacomo degli Schiavoni;</p> <p><u>ovri</u>; col territorio del Comune di Petanaiato e Guglionesi mediante la particelle catastali, per rettifica del confine, di cui ai fogli: I; 5 e 23 riportati sulla Mappa N° I dell'allegato 2 bis.</p>	
Giacitura (1)	% circa	Su terreni pianeggianti circa l'85%.	
(2)	% circa	Sulle pendici delle basse colline circa il 15%.	
Alitudini estreme		Massima m. 150 - Minima m. 0	
Esposizione prevalente		Di Levante.	
Formazioni geologiche prevalenti (3)		Del quaternario oloceno con conglomerati calcarei ed argilla.	
Provenienza e natura del terreno (4)		Il terreno è di natura argilloso-sabbioso, o sabbioso-argilloso o argilloso-sabbioso-calcareo.	
Pendenze medie generali prevalenti del versanti		La pendenza media prevalente sul versante di levante è del 16 a 20%.	
Condizioni di stabilità del terreno (5)		Abbastantemente stabile tranne lungo i corsi d'acqua ove si verificano degli smottamenti.	
Regime delle acque (6)		Torrentizio disordinato.	
Carattere generale o culturale prevalenti (7)		Cultura cerealicola e ortifrutticola.	
Superficie e divisione culturale approssimativa			
boschi di alto fusto	ha	/	
boschi cedui	"	118	
coltivati da frutto	"	/	
prati seni e alberati	"	/	
pascoli seni e alberati	"	254	
seminativi e colture legnose specializzate	"	4751 di cui: Ha. 4500 a seminativi semplici, arborati ed irrigui e 151 a colture legnose specializzate (olivi, viti e nespole)	
terreni produttivi	"	74	
terreni sterili	"	52	
improduttivi (acqua, strade, fabbricati, ecc.)	"	255	
totale ha		5514	
Ripartizione per proprietà di detta superficie, esclusi gli improduttivi			
di comuni	% circa	0,52 %	
di altri enti morali	% "	5,29 %	
di privati	% "	94,19 %	
Altre eventuali notizie			

(1) In piano, su terreni pianeggianti, su fondo valle, su alti piani, ecc.  
 (2) sulle pendici della montagna, della collina, ecc.  
 (3) formazioni geologiche alle quali appartengono le rocce.  
 (4) indicare le rocce calcaree prevalenti e se trattasi di terreni in posto o di terreni di origine alluvionale, morenica, ecc.  
 (5) scivoli, frane, smottamenti, ecc.  
 (6) torrentizio normale, disordinato, ecc.  
 (7) silvano, silvo pastorale, agrario, industriale, ecc.

CITTA' DI TERMOLI

*Si certifica che il presente documento è stato fatturato dall'Alto Antonio  
dal 15 gennaio al 20 aprile 1958 e che contro di esso non sono stati  
prodotti reclami -  
Termoli - 27 aprile 1958*



*Il Segretario  
Spornelli*

CITTA' DI TERMOLI

*Si certifica che il presente documento è stato fatturato dall'Alto Antonio  
dal 15 gennaio al 20 aprile 1958 e che contro di esso non sono stati  
prodotti reclami -  
Termoli - 27 aprile 1958*



*Il Segretario  
Spornelli*

Allegato I

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE  
CORPO FORESTALE DELLO STATO

ISPettorato Ripartimentale di Campobasso

PROVINCIA DI CAMPOBASSO

SUPPLEMENTO ALLA

Determinazione dei terreni che si sottopongono a vincolo per scopi idrogeologici

ai sensi dell'art. 1 del R. Decreto 30 Dicembre 1923 n. 3267 (1) nella parte del  
bacin idrografico del Fiume Biferno e Torrente Sinarca e rispettivi  
affluenti e sub-affluenti costituiti da Valloni e Fossi vari  
ricadenti nel territorio del Comune di **TERMOLI**

DESCRIZIONE DEI CONFINI DELLE ZONE VINCOLATE  
e identificazione delle sottozone esenti dal vincolo, intercluse nelle zone

AVVERTENZE

1. - La coltura e la utilizzazione dei terreni vincolati, boschi, cespugliati, pascolativi, prati  
e saldi e la lavorazione del suolo di quelli, pure vincolati, attualmente adibiti a coltura agraria  
nei quali la continuazione della coltura stessa è dal vincolo consentita, sono sottoposte all'os-  
servanza delle modalità stabilite dal regolamento delle prescrizioni di massima e di polizia  
forestale vigenti nella Provincia di Campobasso.

2. - I limiti delle zone vincolate sono determinati a norma di legge (2) dalle carte  
dell'I. G. M. e relative mappe catastali di dettaglio di cui all'alle-  
gato 2 e 2 bis.

In uno alla descrizione dei confini riportata qui di seguito.

(1) (2) si dirà: «nell'... parte... del... bacin idrografico... del fiume... (denominazione del o dei fiumi che si consi-  
derano)» quando si consideri l'intero territorio del comune; si dirà invece «e in uno od in alcuni componenti  
del... bacin idrografico... del... fiume... torrente... nell'... ecc. (denominazione del o dei corsi d'acqua che si  
considerano)» quando si consideri soltanto parzialmente il territorio comunale.

(3) si dirà, secondo il caso, o dalle carte dell'I. G. M. e relative mappe catastali di dettaglio di cui all' allegato 2, oppure  
unicamente dalle mappe catastali di cui all' allegato 2.

COMUNE - CONTERMINAZIONE			ZONE			SOTTOZONE		
Contorno segno	Denominazione	Superficie totale	Contorno segno	Denominazione	Superficie esposta	Contorno segno	Denominazione	Superficie esposta dal rischio
	PERGOLI	5574	IV*	Marinella; Ponte di Fiano; Macchie in S. Vito.	37			
			V*	Santa Lucia; S. = marone; Colle del la Torre; Taltino; la delle Spigne; Marina; Caravacchi; Valle S. Giovanni.	56			

(1) lettere maiuscole.  
(2) numeri romani,  
(3) numeri arabi.

**INDIVIDUAZIONE DELLE ZONE E DELLE SOTTOZONE**

Per la zona, descrizione del confine secondo l'art. 10, n. 1, lett. a) D. Lgs. 11/1/1978 (1)  
Per ciascuna, indicazione dei numeri maggiori (1) che la costituiscono o che ne determinano  
il perimetro oppure descrizione del confine s. s.

IV\* con l'intera S. Vito determinata dalla particella catastale: 150; 163; del  
Foglio 22 tra le lettere I ed E della mappa N°3;

IV\*-EST con l'area Adriatica determinata dalle particelle catastali: 163; 20; del  
Fogli 22 e 31 tra le lettere I ed E e continue con la particella 32 del Foglio  
32 tra le lettere E ed N. Le precedenti particelle non riportate sulla mappa N°3;

IV\*-SUD con la particella catastale: 22; 1; 82; del Foglio 32 tra le lettere E ed  
O della mappa N°3;

IV\*-OVRE con la particella catastale: 88; 1; 24; 27; del Foglio 32 tra le lettere  
O e P e continuano le altre: 138; 19; 23; del Foglio 31 e le seguenti: 163; 167; 150;  
del Foglio 22 tra le lettere P ed I. Tutte le precedenti particelle non riportate  
sulla mappa N°3.

/

V\* con l'area Adriatica;

V\*-EST con la strada vicinale congiungente il Canale Ferroviario N°41M in com-  
pleta S. Lucia, del Mare;

V\*-OVRE con la Ferrovia dello Stato Bologna-Ostia;

V\*-SUD con il territorio comunale di Patasciata.

CAMPORASSO . 20 NOV. 1957



(1) Si contestano con apostrofo i numeri particolari che per secondo l'art. 10, n. 1, lett. a) D. Lgs. 11/1/1978 figurano sulle mappe catastali di mappa.

# GITTA' DI TERMOLI

*In esemplare che si presenta sotto il sigillo pubblico dell'Ufficio Provinciale del Comune per 10 giorni e successivamente del 17 Aprile del 1938*

*Termoli* - 2 MAG 1938



*Il Vice Sindaco*  
*Stancato*

*V. E. S. S. S. S. S.*  
*1938*

Allegato 2

MINISTERO DELL' AGRICOLTURA E DELLE FORESTE  
CORPO FORESTALE DELLO STATO

**ISPettorato RiPARTIMENTALE DI CAMPOBASSO**

**PROVINCIA DI CAMPOBASSO**

## Determinazione dei terreni che si sottopongono a vincolo per scopi idrogeologici

ai sensi dell' art. 1 del R. Decreto 30 Dicembre 1923 n. 3267 nella parte dei  
bacini idrografici del Fiume Biferno e Torrente Sinarca e rispettivi affluenti e sub-affluenti costituiti da Valloni e Fossi vari  
ricadenti nel territorio del Comune di **TERMOLI**

### CARTE TOPOGRAFICHE

delle zone vincolate e delle sottozone ed altri terreni esenti dal vincolo

A ) DELL' I. G. R. NEL RAPPORTO DELLA SCALA DI 1:25.000

B

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

CITTA' DI TERMOLI

*Si certifica che il presente documento è stato pubblicato all'Albo Pretorio del 27 gennaio e del 28 aprile 1958 e che contro lo stesso non sono stati presentati reclami.  
Termoli 27 aprile 1958*



IL V. SEGRETARIO  
*[Signature]*

CITTA' DI TERMOLI

*Si certifica che il presente documento è stato pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi e precisandosi che il giorno di 5 luglio 1958 e che contro lo stesso non sono stati presentati reclami.  
Termoli 7 luglio 1958*



IL V. SEGRETARIO CAPO  
*[Signature]*

Allegato 2<sup>bis</sup>

MINISTERO DELL' AGRICOLTURA E DELLE FORESTE  
CORPO FORESTALE DELLO STATO

ISPettorato RIpartimentale DI CAMPOBASSO

PROVINCIA DI CAMPOBASSO

SUPPLEMENTO ALLA

**Determinazione dei terreni che si sottopongono a vincolo per scopi idrogeologici**

ai sensi dell' art. 1 del R. Decreto 30 Dicembre 1923 n. 3267 nella parte dei  
bacini idrografici del Fiume Biferno e Torrente Binassa e rispettivi  
affluenti e sub-affluenti costituiti da Valloni e Fossi vari  
ricadenti nel territorio del Comune di **TERMOLI**

CARTE TOPOGRAFICHE

delle zone vincolate e delle sottozone ed altri terreni esenti dal vincolo

A) DAI MAPPE CATASTALI DI INTABOLLO NELLA SCALA DEL RAPPORTE DI  
1 : 20.000,-

